



U.I.S.P. LEGA CALCIO

COMITATO TERRITORIALE DI CAGLIARI

Viale Trieste, 69 - 09123 Cagliari ☎ Telefax 070.659.754

P.I. 01877310928 - C.F. 92012220924

✉ E-mail: legacalcio@uispcagliari.it - sito internet: www.uispcagliari.it



CAMPIONATO "MOALEF" 2007-'08 NORME PARTECIPAZIONE

"Attività di Calcio a 5"

Stagione Sportiva 2007-'08



La società **A.S.C. MOALEF** e il **Comitato Territoriale UISP Lega Calcio di Cagliari** per la Stagione Sportiva 2007/08 rispettivamente organizzano e gestiscono tecnicamente il 3° Campionato di Calcio a 5 per Amatori da disputarsi nel parco **Angy Village** ad Assemmini (CA) dal 5 Novembre 2007.

Tali norme integrano quelle interne emanate dalla società organizzatrice ASD MOALEF ed allegata alle presenti ed alla Normativa Generale UISP.

Art. 1: **TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI**

Gli atleti che intendono partecipare all'attività della Lega Calcio devono tesserarsi alla UISP secondo le modalità prescritte nell'art. 18 RA della Normativa Generale Nazionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 21 RA della medesima Normativa.

Per il tesseramento di Soci-Sostenitori, dei Dirigenti e degli Allenatori valgono le stesse modalità previste per gli atleti secondo quanto previsto dall'art. 21 RA della Normativa Generale Nazionale.

Per la stagione 2007/08 viene richiesta la plastificazione delle tessere che verrà fatta all'atto della vidimazione delle tessere.

Importante:

- le tessere vengono consegnate solo se interamente pagate previa presentazione della documentazione obbligatoria (punto 1 successivo);
- non sono ammesse assolutamente richieste di tesseramento via telefono o via fax.

Ogni tesserato deve attivarsi presso il proprio Presidente per conoscere la Normativa Generale UISP e la presenti Norme di partecipazione, in via alternativa nel sito internet è possibile scaricarle dall'apposito spazio.

Per l'affiliazione delle società ed il tesseramento di giocatori e dirigenti sono necessari i seguenti documenti:

1) Per il tesseramento di ciascun atleta è obbligatorio presentare :

- Due [2] foto formato tessera nuove ed uguali (uso tessera e Almanacco dello Sport Amatoriale UISP)
- fotocopia documento d'identità in corso di validità, riconoscibile.
- modulo scheda adesione atleta e autorizzazione al trattamento dei dati personali
- certificato della visita medica agonistica da conservare a cura del presidente della società

2) Per l'affiliazione della Società :

- modulo iscrizione campionato
- modulo tutela sanitaria
- quota iscrizione e di tesseramento

La **MODULISTICA ISCRIZIONI** si può ritirare presso la Segreteria della sede UISP di Viale Trieste, n°69 5°piano in Cagliari, è possibile richiederne la copia anche tramite e-mail all'indirizzo legacalcio@uispcagliari.it in alternativa si può scaricare direttamente dal sito internet all'indirizzo www.uispcagliari.it/modulistica.htm .

Art. 2: **REGOLAMENTO TECNICO DEL GIOCO DEL CALCIO A 5**

Si applicano le regole previste dal Regolamento del Calcio a 5 Uisp in vigore nella stagione sportiva 2007/08. Per quanto non espressamente previsto nella presente, valgono le disposizioni della Normativa Generale della Lega Calcio Uisp, edizione settembre 2006.

Vista la partecipazione a detto Campionato di atleti FIGC e conseguentemente il carattere di parziale amatorialità del Campionato, tenuto conto che l'introduzione dell'art.14 (*Tiri Liberi dopo il quinto fallo cumulativo*) può costituire un buon deterrente al gioco falloso, pesante o violento di taluni giocatori, la Lega Calcio UISP di Cagliari introduce tale deroga al Regolamento UISP del Calcio a 5.

Il Regolamento è a disposizione della di tutto coloro che ne dovessero fare richiesta di consultazione direttamente negli uffici del Campo di gioco Angy Village.

Art. 3: **TUTELA SANITARIA (CERTIFICAZIONE MEDICA)**

Ad integrazione del disposto Art. 25 R.A. della Normativa Generale Nazionale, le associazioni sportive, per poter partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Lega Calcio Territoriale di Cagliari, dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia di **"tutela sanitaria"**.

I giocatori sono tenuti, sotto la diretta responsabilità del dirigente di società, a sostenere la visita medica per attività agonistica, come da D.M. del 18/02/82 e delibere del Consiglio Nazionale UISP del giugno '82 (vedasi guida pratica).

E' fatto obbligo al Presidente delle Società presentare alla segreteria della Lega Calcio una dichiarazione attestante l'effettuazione da parte dei propri tesserati della Visita Medica richiesta a norma dell'art. 25 R.A. (pag. 3 del Modulo di iscrizione).

Art. 4: **FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

La Classifica Generale è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- o tre [3] punti per ogni gara vinta;

- o un punto [1] per ogni gara pareggiata;
- o nessun punto [0] per ogni gara persa.

A parità di punti tra due squadre si seguirà il seguente criterio, Classifica Disciplina – Differenza reti – Reti segnate – Reti subite – Sorteggio tramite lancio della moneta. Le classifiche saranno stilate settimanalmente ed ufficializzate nel Comunicato Ufficiale, tante altre classifiche, statistiche e curiosità varie verranno pubblicate nel sito internet ufficiale della UISP territoriale di Cagliari www.uispcagliari.it sezione Lega Calcio.

Art. 5: COPPA DISCIPLINA

E' costituita una speciale classifica, detta "**Coppa Disciplina**", secondo le modalità previste dal Titolo VIII - Art. 37 R.A. della Normativa Generale Nazionale.

Le due (2) società appartenenti al Campionato e vincenti la "Coppa Disciplina" stilata tenendo conto della **media punti disciplina** (punti conseguiti diviso gare giocate), avranno diritto a disputare la gara di "**Coppa Fair Play**" che darà la possibilità in caso di vittoria di accedere alle prossime Finali Regionali UISP per la categoria Calcio a 5.

Art. 6: ARBITRI (DIRETTORI DI GARA), DESIGNATORE ARBITRALE, OSSERVATORI ARBITRALI

La Direzione Tecnica è affidata alla Commissione Arbitri della Lega Calcio di Cagliari, per tutte le gare dei Campionati Amatori sarà incaricato a dirigere un Arbitro Ufficiale appartenente al Settore Tecnico Arbitrale della UISP. Nelle proprie scelte il Designatore Arbitrale della Lega Calcio Uisp di Cagliari dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori Arbitrali e ai criteri espressi dal Responsabile Tecnico Arbitrale della medesima Lega Calcio Territoriale.

Le designazioni arbitrali sono di competenza unica del Responsabile incaricato il quale per esperienza e profonda conoscenza del Settore Tecnico Arbitrale UISP di Cagliari porrà la giusta attenzione nell'esercizio del suo delicato compito. Nessuna squadra pertanto può avanzare alla Lega Calcio veti di qualsiasi tipo circa l'idoneità di un arbitro a dirigere le sue gare, si pregano quindi le stesse dall'astenersi di avanzare richieste intollerabili circa le direzioni future alle proprie gare di questo o quell'altro Arbitro della UISP. Sarà solo il buon senso del Responsabile Arbitri a guidarlo durante tutta la stagione sportiva nelle designazioni di tutti i Direttori di Gara del Settore Tecnico della Lega Calcio.

In riferimento al Direttore di Gara di turno è ammessa la critica costruttiva ma non l'offesa alla persona, essendo l'arbitro un uomo-atleta ad esso è consentito sbagliare parimenti a qualsiasi giocatore, allenatore e dirigente sportivo, a lui altresì può capitare di incorrere nella giornata storta ma non per questo va crocifisso ed umiliato nella sua dignità di persona, figlio, marito e padre di famiglia.

Gli Osservatori Arbitrali, nominati dal proprio referente della Lega Calcio di Cagliari, saranno utilizzati per l'intera stagione sportiva per valutare le capacità tecniche, attitudinali e comportamentali del Direttore di Gara e dei Guardalinee Ufficiali nonché per redigere un ulteriore referto di gara in aggiunta a quello dell'Arbitro visionato.

In manca dell'arbitro in occasione di un incontro ufficiale, la gara potrà essere arbitrata da un altro arbitro presente sul campo di gara, Uisp o in sub-ordine anche di altro ente o federazione così come previsto dal Titolo IX - Art.40 R.A. della Normativa Generale Nazionale.

Attenzione:

- a) Se all'ora ufficiale di inizio della gara l'Arbitro designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attendere per un periodo pari alla durata di un quindici (15').

Art. 7: DOPPIO ARBITRO

Le Società, in situazioni particolari, potranno richiedere alla Lega Calcio l'utilizzazione del **Doppio Arbitro** qualora non sia previsto. Le squadre interessate a tale richiesta dovranno versare la quota di 10,00 € (venti/00) ciascuna entro il venerdì antecedente la gara in calendario.

Non si accetteranno risoluzioni economiche sul campo di calcio prima della gara in calendario.

Art. 8: IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO

Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara, fermo restando per la Lega Calcio la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputata delle partite.

Si demanda all'Art. 48 RA della Normativa Generale Nazionale quanto non menzionato nel presente articolo.

Per quanto concerne eventuali rinvii per impraticabilità e indisponibilità del campo si dispensano le squadre a contattare la Lega Calcio per informarli sulle condizioni del terreno di gioco; ogni altra indisponibilità del campo di gioco a causa di altre inadempienze devono essere comprovate attraverso l'esibizione di opportuna certificazione pena il non accoglimento della richiesta da parte della Lega Calcio.

Art. 9: COMUNICAZIONI UFFICIALI DELLA LEGA CALCIO

Le decisioni del Comitato Territoriale e del Giudice Sportivo sono valide dalla data successiva a quella di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso. A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all'Albo del Comitato Territoriale di Cagliari in Viale Trieste 69, piano 5°, a Cagliari che sarà reso pubblico anche nella bacheca del gazebo bar dell'Angy Village.

Il Giudice Disciplinare di 1° grado provvederà a pubblicare il Comunicato Ufficiale entro il mercoledì successivo allo svolgimento delle gare e sarà a disposizione delle società nella bacheca della Sede UISP del Territoriale di Cagliari e nel proprio sito internet ufficiale www.uispcagliari.it.

Nell'intento di venire incontro alle esigenze delle Società oltre al sito internet ufficiale è attivo il servizio gratuito di spedizione del Comunicato Ufficiale per e-mail a coloro che forniranno alla segreteria della Lega Calcio un indirizzo di posta elettronica di riferimento della società.

Non sono ammessi reclami per il mancato ricevimento del Comunicato Ufficiale.

Ogni squadra partecipante deve all'atto dell'iscrizione al campionato nominare un referente per tutte le comunicazioni derivanti dall'attività ed un indirizzo mail per l'inoltro dei comunicati ufficiali settimanali.

Art. 10: CALENDARIO DELLE GARE

Prima dell'inizio ufficiale del Campionato Amatori la Lega Calcio emanerà l'intero calendario delle gare.

La stesura dei calendari non potrà subire variazioni. Eventuali variazioni obbligate saranno concordate con la UISP previo accordo tra le due squadre, le gare poste a calendario non saranno spostate a meno di motivi di causa maggiore documentabile e che presenti motivi più che validi. Le due squadre accordatesi sullo spostamento di orario o di gara si impegneranno ad informare con almeno 5 giorni d'anticipo la UISP Lega Calcio, che nei limiti del possibile alla modifica proposta.

Art. 11: TEMPI DI GARA

Le partite si svolgeranno nei giorni compresi tra lunedì e venerdì con orario di inizio alle ore 21.00 per la prima partita e alle 22.00 per la seconda. Gli orari andranno rispettati tassativamente, è previsto un tempo di attesa massimo di minuti 15, tempo oltre il quale si avrà partita persa a tavolino con risultato di 5-0 ed un (1) punto di penalizzazione in classifica generale.

Le gare avranno la durata di 50 minuti, suddivisi in due tempi da 25 minuti effettivi di gioco e con un intervallo minimo di 5 minuti.

N.B. Il tempo d'attesa, essendo un campionato che si svolge in un unico campo, si riduce ai soli quindici (15) minuti per far sì che tutti giochino negli orari previsti.

Art. 12: ANTICIPI E POSTICI DELLE GARE

Tenuto conto che la Lega Calcio ha tutto l'interesse di venire incontro a tutte le società iscritte nei limiti consentiti dai Regolamenti di cui si avvale, e non di colpire indiscriminatamente e senza motivo le società iscritte, si dispone insindacabilmente per tutti le squadre partecipanti ai Campionati Amatoriali quanto segue:

- o è vietato lasciare all'ufficio di Segreteria messaggi da recapitare alla Lega Calcio circa anticipi e posticipi delle gare, variazioni di orario e di campo;

- o le **richieste di variazione di orario o di giorno** devono pervenire in forma scritta (tramite apposito modulo compilato in ogni sua parte, firmato in maniera leggibile dal presidente della società richiedente) entro e non oltre le **ore 19.00** di cinque (5) **giorni precedenti la gara** per poter essere poste a **Comunicato Ufficiale** il giorno seguente per la sua **emanazione**, e a cui tutte le squadre dovranno attenersi senza discussione di sorta;
- o non sono previste richieste telefoniche di spostamenti di gara o diversamente da quanto espressamente suindicato;
- o in ogni caso di disaccordo tra le Società non verrà modificato il programma delle gare poste in calendario.

Si raccomanda di evitare fantasiose e futili motivazioni ritenute illegittime per gli spostamenti delle gare, laddove le singole squadre pretendono che l'interesse dei singoli calciatori prevalga su quello di tantissimi altri tesserati.

Non verranno tollerati dalla Lega Calcio veti incrociati da parte di squadre sugli spostamenti di orario o di gara che portano a fraintendimenti e malintesi tra le stesse, ad esasperazioni sportive che trovano sfogo nella gara da disputare con episodi di violenza verbale e fisica che niente hanno a che fare con lo sport e che verranno colpiti duramente dal Giudice Disciplinare.

Art. 13: RECUPERO DELLE GARE

Il Responsabile della Lega Calcio delibererà, tramite il Comunicato Ufficiale della Lega Calcio, date ed orari delle gare da recuperare, salvo accordo tra le due Società da comunicare in Lega entro le ore 19.00 di cinque (5) giorni precedenti alla data programmata.

Le gare non svoltesi per qualsiasi motivo devono recuperarsi non oltre **due mesi dalla data fissata in calendario**, è fatto obbligo alle società interessate di comunicare alla Lega Calcio la data e l'orario in cui verrà disputato il recupero. In caso contrario la Lega Calcio UISP procederà d'ufficio pubblicando la data di svolgimento della gara di recupero nel primo Comunicato Ufficiale utile.

Art. 14: RINUNCIA, RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE GARE

L'attesa massima consentita è pari a 15', trascorso tale termine la squadra non pronta verrà considerata rinunciataria e nei suoi confronti verrà applicata la sanzione della perdita della gara con il risultato di zero a cinque (0 - 5).

Qualora una squadra si ritiri da una gara già avviata sarà punita con la perdita della gara per 0 - 5 o con punteggio eventualmente più favorevole conseguito sul campo dalla squadra avversaria, è considerata a tutti gli effetti rinunciataria.

La rinuncia non preavvisata a prendere parte ad una gara in calendario prevede le seguenti sanzioni disciplinari:

- o **1° rinuncia**: un punto di penalizzazione in Classifica Generale;
- o **2° rinuncia**: due punti di penalizzazione in Classifica Generale;
- o **3° rinuncia**: esclusione dalla manifestazione.

Qualora una società preavvisi la Lega Calcio competente, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, i punti di penalizzazione sono così stabiliti:

- o **1° rinuncia**: nessun punto di penalizzazione in Classifica Generale;
- o **2° rinuncia**: un punto di penalizzazione in Classifica Generale;
- o **3° rinuncia**: due punti di penalizzazione in Classifica Generale.
- o **4° rinuncia**: esclusione dalla manifestazione.

Art. 15: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

La tessera UISP, con foto recente vidimata e plastificata, sarà l'unico documento previsto per l'identificazione.

Il giocatore sprovvisto di tale tessera può ugualmente partecipare alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto che il giocatore è regolarmente tesserato almeno dal giorno precedente a quello della gara, pena l'Art. 110 e 141 R.D. della Normativa Generale Nazionale. Tale dichiarazione deve essere controfirmata dal giocatore stesso.

L'identificazione dello stesso giocatore avverrà tramite un documento ufficiale non scaduto munito di fotografia (patente, carta d'identità, porto d'armi, passaporto).

Non è ammessa in alcun caso la conoscenza personale, nemmeno dello stesso Direttore di Gara.

Art. 16: LISTE GARA

Le Società devono presentare in duplice copia l'elenco dei giocatori (massimo 11 cui 6 in panchina) che potranno scendere in campo. Tale elenco va scritto obbligatoriamente in stampatello e consegnato all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Al momento della consegna, il dirigente ha l'obbligo di registrare l'ora di presentazione degli elenchi di fronte al Direttore di gara. E' obbligatorio che l'elenco gara deve essere firmato dal Dirigente Responsabile, solo in mancanza di Dirigenti tesserati è possibile far firmare l'elenco al Capitano della squadra.

Art. 17: NUMERO DEI GIOCATORI E LORO SOSTITUZIONE

Numero massimo di tesserati per squadra è di undici (11) atleti.

La sosta prevista nel periodo che va verosimilmente dal 15-12-07 al 13-01-08 e consentirà ai responsabili delle squadre di poter operare dei cambi di calciatori che per diversi motivi abbandonano la squadra, resta inteso che il numero massimo di calciatori per squadra è 11, ed il numero massimo di calciatori sostituibili è fissato in due (2), il costo dei tesserini aggiuntivi è a carico delle squadre.

Le richieste di cambio dei calciatori dovranno essere fatte per iscritto all'organizzazione dal responsabile della squadra in oggetto.

Nel corso della gara la sostituzione è libera senza vincoli di ruolo, vedi Art. 66. titolo XII della Normativa Generale Nazionale. I giocatori che subentrano ad un proprio compagno dovranno avere una numerazione diversa da quella degli altri giocatori. Per non incorrere in provvedimenti disciplinari bisogna scendere in campo con almeno 5 giocatori.

Qualora le Società volessero avvalersi, per le sostituzioni, di giocatori non presenti sul campo al momento dell'inizio della gara ma indicati nelle note di gara. In tal caso i giocatori saranno identificati al momento del loro ingresso sul campo dal Direttore di Gara.

Si ricorda infine che sono regolarmente tesserati tutti coloro che hanno il cartellino vidimato entro le ore 19.00 del giorno antecedente la gara, compatibilmente con gli orari d'ufficio.

Art. 18: OBBLIGHI SOCIETARI

Le Società sono tenute ai doveri di cortese accoglienza e tutela verso i dirigenti, giocatori e arbitri ospitati prima, durante e dopo la gara. Sono inoltre **responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico** sui loro campi di gioco e del contegno dei loro tesserati.

Inoltre, le società dovranno adoperarsi per garantire un comportamento sportivo e corretto, in campo e fuori, di tutti i propri soci (tesserato e non) durante la gara.

Le società in caso di comportamenti scorretti e/o incidenti imputabili e/o provocati da propri tesserati e/o sostenitori, ne risponderanno a tutti gli effetti giuridici ed economici; le società saranno perseguibili, inoltre, con sanzioni disciplinari che saranno adottate a seconda della gravità dei fatti e che porteranno fino all'esclusione dal Campionato Amatori, oltre ad eventuali sanzioni verso i singoli tesserati.

Saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti di quelle Società che non ottempereranno all'obbligo di:

- o presentarsi con un dirigente responsabile;
- o provvedere alla pulizia degli spogliatoi che devono essere efficienti compreso l'acqua calda anche nello spogliatoio del direttore di gara;
- o disporre di una cassetta di pronto soccorso/intervento;
- o presentarsi in campo con almeno 5 giocatori;

- o fornire due [2] palloni regolamentari (sia per la Società ospitante che per quella ospitata);

Qualora la società prima nominata fosse responsabile del termine anticipato della gara, per l'inosservanza dell'ultima di tali disposizioni del presente Art. 23), subirà la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-5.

Art. 19: **EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEI CALCIATORI**

Non è obbligatorio (ma è vivamente consigliato) per tutti gli atleti l'uso dei parastinchi (portiere compreso).

Per quanto riguarda gli scaldamuscoli è sufficiente che siano dello stesso colore per tutti i componenti della squadra; non è necessario che il colore sia lo stesso dei pantaloncini o confrontabili tra loro.

Qualora i colori delle maglie risultassero uguali o confondibili, è la squadra di casa (1° nominata) che deve cambiarle; nel caso invece che le maglie risultassero uguali o confondibili in campo ma non sul modulo d'iscrizione, deve cambiarla chi non ha rispettato i colori sociali dichiarati.

Art. 20: **SANZIONI DISCIPLINARI**

Anche per la stagione sportiva in corso viene applicata la norma della squalifica automatica (Titolo II - Art. 45, R.D. della Normativa Generale Nazionale) per una giornata di gara per i tesserati espulsi o allontanati dal campo nel corso della gara.

La squalifica automatica di una giornata, dovrà essere scontata nella gara immediatamente successiva. Resta salvo il diritto degli Organi Disciplinari di erogare una sanzione maggiore quando necessario, sanzione che sarà ufficializzata nel Comunicato Ufficiale.

La somma di tre (3) ammonizioni in gare differenti determinano una (1) giornata di squalifica che verrà scontata nella gara successiva alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Si precisa che fanno testo solo le **Norme di Partecipazione al Campionato e la Normativa Generale Nazionale**. Pertanto non verranno tenute in considerazione quali giustificazioni le "informazioni" date da arbitri o dirigenti della Lega Calcio che le Società porteranno a loro discolpa, in caso di sanzioni dovute ad inosservanza dei succitati regolamenti.

I provvedimenti definitivi di squalifica emanati dalla **Figc** nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali che siano stati disposti per qualsiasi articolo contemplato anche nella Normativa Generale Nazionale della Lega Calcio Uisp, hanno efficacia anche per l'attività della Lega Calcio Uisp dal giorno di pubblicazione degli stessi sul Comunicato Ufficiale emesso dalla Lega Calcio presso il cui Comitato lo squalificato è stato tesserato.

Nell'intento di agevolare i partecipanti al Campionato di uno strumento semplice e semplificato viene stilata una tabella delle "Violazioni regolamentari" e delle conseguenti sanzioni disciplinari adottate dai Giudici Sportivi del Settore Disciplinare della Lega Calcio UISP di Cagliari (non sono previste ammende quali sanzioni economiche a carico delle società per violazioni ad adempimenti formali):

Sezione III - ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE	
Par. 1	Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara. (per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra, rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione l'Assistente di parte, insufficiente disponibilità di palloni, insufficiente numero di giocatori, mancata telefonata al Designatore arbitrale, mancata messa a disposizione del campo di gioco, altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara):
	a) perdita della gara
	b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione
Par. 2	Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario:
	1a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione
	2a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione
	3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione
	1a rinuncia in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione
Par. 5	Ritiro da una gara già iniziata
	1° ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione
	2° ritiro: esclusione dalla manifestazione
	1° ritiro in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione
Par. 6	Aver fatto partecipare a una gara Tesserati non in regola con le Norme di partecipazione e/o di affiliazione e/o di tesseramento. Aver fatto battere, nel calcio a 5, gli eventuali tiri di rigore a fine gara, a giocatori non aventi titolo. Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare. Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:
	perdita della gara
	1a recidiva: perdita della gara
	2a recidiva: esclusione dalla manifestazione
Par. 7	Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti squalificati:
	perdita della gara
	1a recidiva: perdita della gara
	2a recidiva: esclusione dalla manifestazione
Par. 8	Aver fatto partecipare Tesserati a una o più gare in contrasto con le norme di tesseramento:
	perdita della gara
	1a recidiva: perdita della gara
	2a recidiva: esclusione dalla manifestazione
Par. 9	Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti con documento contraffatto o alterato:
	perdita della gara, 1 punto di penalizzazione
	1a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione
	2a recidiva: esclusione dalla manifestazione
Par. 10	Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma:
	perdita della gara, 2 punti di penalizzazione
	1a recidiva: perdita della gara, 4 punti di penalizzazione
	2a recidiva: esclusione dalla manifestazione
Par. 11	Illecito sportivo:
	perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione
	1a recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione
SEZIONE IV - COMPORTAMENTI ANTISPORATIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO E/O DEI PROPRI TESSERATI	
Par. 12	Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di sostenitori avversari o di tesserati:
	2a recidiva: perdita della partita
	3a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione
	4a recidiva: esclusione dalla manifestazione.
Par. 13	Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari o nei confronti di tesserati:

	1a recidiva: perdita della partita
	2a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione
	3a recidiva: perdita della partita, due punti di penalizzazione
	4a recidiva: esclusione dalla manifestazione
	Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
	1a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione
	2a recidiva: perdita della partita, due punti di penalizzazione
	3a recidiva: esclusione dalla manifestazione
	Se i tesserati della stessa squadra offrono assistenza nei confronti dei Tesserati aggrediti e/o si impegnano ad evitare l'aggressione attuata dal compagno dalla terza recidiva in poi non seguirà l'esclusione dalla manifestazione ma solo un aumento di un punto di penalizzazione rispetto a quello stabilito dalla precedente recidiva.
Capo II – PREVISIONI A CARICO DEI TESSERATI	
Sezione I - COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI	
Par. 14	Terza ammonizione in gare differenti: 1 giornata di squalifica
Par. 15	Espulsione per somma di ammonizioni in campo: 1 giornata di squalifica
Par. 16	Proteste o/e comportamenti irraguardosi nei confronti degli Ufficiali di gara da 1 a 3 giornate di squalifica
Par. 17	Offese o ingiurie: da 1 a 3 giornate di squalifica
Par. 18	Fallo di reazione in azione di gioco: da 2 a 4 giornate di squalifica
Sezione II - COMPORTAMENTI VIOLENTI	
Par. 19	Atteggiamenti minacciosi semplici: da 2 a 3 giornate di squalifica
Par. 20	Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi: da 3 a 6 giornate di squalifica
Par. 21	Scorrettezza in azione di gioco: da 1 a 2 giornate di squalifica
Par. 22	Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso: da 2 giornate a 2 mesi di squalifica.
Par. 23	Atto di violenza in azione di gioco: da 1 a 3 mesi di squalifica
Par. 24	Atto di violenza (compreso lo sputo non arrivato a destinazione) a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso: da 2 mesi a 6 mesi di squalifica Nel caso di sputo arrivato a destinazione la squalifica va da 4 mesi ad 1 anno
Par. 25	Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione: da 8 mesi a 2 anni di squalifica
Par. 26	Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse: da 2 a 4 anni di squalifica

Non si applicano altre norme Generali della UISP Lega Calcio essendo tale campionato a carattere amatoriale ricreativo.

Art. 21: RECLAMI

I reclami non sono ammessi su questioni che investono decisioni di natura tecnico-disciplinare prese dall'arbitro in campo, compreso il giudizio sulla visibilità e praticabilità del campo.

Per i termini di presentazione dei reclami valgono le norme interne stabilite dalla società organizzatrice e fissati insindacabilmente entro le 36 ore successive la gara o il fatto. Per tutti gli altri organi di giudizio vedasi il Regolamento Nazionale UISP in possesso di tutte le società (Regolamento Disciplina), ossia il ricorso deve essere proposto all'Organo Disciplinare Giudicante nei termini seguenti:

- o Giudice d'appello (di 2° grado): entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata
- o Corte Nazionale di Giustizia (di 3° grado): entro 10 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata

e gli importi delle Cauzioni che devono accompagnare i ricorsi sopraindicati sono le seguenti:

- o Giudice disciplinare (di 1° grado): 10.00 €
- o Giudice d'appello (di 2° grado): 20.00 €
- o Corte Nazionale di Giustizia (di 3° grado): 75.00 €

Inoltre:

- o copia del ricorso dovrà essere fatta pervenire all'altra società, qualora coinvolta nel reclamo, tramite la società organizzatrice ASD MOALEF, che lo firmerà per presa visione ed assunzione di responsabilità;
- o con il ricorso dovrà essere allegata la tassa reclamo così come suscritto che verrà restituita in caso di accoglimento, o parziale accoglimento, del ricorso stesso;

Il ritiro dell'estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 3,00 per diritti di segreteria, Art.68 R.D.

Per ciò che riguarda altri aspetti dei reclami si fa riferimento alla Parte V – Regolamento Disciplina - Titolo IV - Capo III della Normativa Generale Nazionale (vedasi fac-simile a pag.106-107).

Art. 22: DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'UISP non risponde per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara, a concorrenti e terzi, salvo quanto previsto dal regolamento assicurativo implicito nella vidimazione del cartellino.

Art. 23: DENUNCE ED INFORTUNI A GIOCATORI

La denuncia di infortuni accorsi a giocatori, deve essere fatta direttamente (e non tramite questo Comitato Territoriale), alle sedi dell'assicurazione entro e non oltre venti [20] giorni dall'avvenuto infortunio a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

Art. 24: ORARI DI RICEVIMENTO

Per consentire alla Lega Calcio di svolgere il lavoro nel migliore dei modi e rispettare le scadenze previste settimanalmente, a partire da questa Stagione Sportiva i Dirigenti ed i Tesserati delle Squadre partecipanti al Campionato Amatori saranno ricevuti solamente nei seguenti giorni feriali:

- o Presidente della Lega Calcio: mar o gio ore 18:30 – 19:30 tel. 393 – 59.47.039 (non sono validi altri numeri in circolazione)
- o Giudice Unico di 1° Istanza: gio ore 18:00 – 19:30 tel. 070 – 659.754

NUMERO URGENZA ARBITRI UISP: per qualsiasi inconveniente arbitrale contattare il Responsabile Arbitri **Antonello Pintus** al numero sopra riportato.

Si prega di rispettare il precedente orario per non rischiare di non essere ricevuti perché la Lega Calcio attraverso i suoi membri possa espletare nel migliore dei modi la propria attività a vostro favore.

La **segreteria** riceve invece ogni giorno escluso Sabato e festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17:00 alle 19:30.

Ricordiamo infine gli **indirizzi e-mail** di riferimento della **Lega Calcio Uisp di Cagliari**:

Ufficio	Email	Nome Responsabile
Presidenza	pietrocasu@uispcagliari.it	Pietro Casu
Vicepresidenza	murgiamario@tiscalì.it	Mario Murgia
Responsabile dell'Attività	legacalcio@uispcagliari.it	Stefano Balestrino
Settore Disciplinare e Giudice 1° Istanza	settoredisciplinare@uispcagliari.it	Stefano Balestrino
Settore Arbitrale e Osservatori e Formazione Delega Responsabile Osservatori Arbitrali	antonellopintus@uispcagliari.it legacalcio@uispcagliari.it	Antonello Pintus Giampaolo Manca
Commissione Disciplinare Appello	giudiceappello@uispcagliari.it	Dr.ssa Molinu Manuela
Attività Scolastica e Giovanile	giovani@uispcagliari.it	Da nominare
Impianti Sportivi	impiantisportivi@uispcagliari.it	Giorgio Seguri
Addetto Stampa	addettostampa@uispcagliari.it	Nicola Nonnis
Generica Provinciale	legacalcio@uispcagliari.it	-
Generica Nazionale	calcio Cagliari@uisp.it	-
Informazioni	info@uispcagliari.it	-
Corsi Arbitri	corsicalcio@uispcagliari.it	Antonello Pintus e Pietro Casu
Redazione Sportiva	redazione@uispcagliari.it	Emanuele Casu

Art. 25: NORMATIVA GENERALE NAZIONALE

Le disposizioni riportate in queste **Norme di Partecipazione** integrano, se concordanti, ovvero sostituiscono, se discordanti, le norme contenute nella Normativa Generale della Lega Calcio UISP ed. 2005 pubblicata integralmente sul sito internet nazionale della Lega Calcio UISP: www.legacalciouisp.it.

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di Partecipazione valgono, quindi, le disposizioni della Normativa Generale in vigore dal 1° settembre 2005, i Regolamenti tecnici del Gioco del Calcio edizione UISP e le periodiche Circolari interpretative e le decisioni assunte dalla Lega Provinciale Calcio UISP di Cagliari pubblicate sui Comunicati Ufficiali ed alla Circolare della Lega Calcio Nazionale del 31 Dicembre 2007.

La priorità della Normativa che regola il presente Campionato MOALEF è la seguente:

1. Regolamento Interno per il Campionato MOALEF di Calcio a 5 stagione sportiva 2007-'08
2. Norme di partecipazione UISP Lega Calcio Cagliari per il Campionato MOALEF di Calcio a 5 stagione sportiva 2007-'08
3. Normativa Generale UISP

Art. 26: ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA

Tutti i tesserati possono chiedere che siano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo punti che possono riguardare modifiche normative, abrogazioni, nuove disposizioni o altro.

Chi fosse interessato, potrà farlo inviando una e-mail a legacalcio@uispcagliari.it, specificando l'argomento da trattare e indicando dettagliatamente le ragioni della richiesta.

Potrà essere inoltre richiesta l'audizione del proponente durante la riunione del Consiglio Direttivo.

Le richieste non motivate non saranno prese in considerazione.

La settimana successiva al Consiglio Direttivo saranno pubblicate le delibere emanate.

In ultimo, si ricorda a tutti che è consuetudine che le Riunioni di Direttivo sono pubbliche ed aperte a qualsiasi tesserato UISP, solo gli aventi diritto (quelli eletti dal Congresso di Lega Calcio) avranno diritto di voto sulle proposte avanzate anche da qualsiasi presente.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Cagliari li, 31 Ottobre 2007

SOCIETA' SOTTOSCRIVENTE	FIRMA LEGGIBILE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
3S EVOLUTION	
ACQUE ITALIA	
ALLIANZ LECIS	
BAD DESSI'	
EFFETI LOGISTIK	
FALEGNAMERIA MANDAS	
FRI. SAR. T	
I TRASVOLATORI	
LAVANDERIA ACQUA CHIARA	
M.C.B.	
PETIT CAFE'	
REAL SAN PEDRO	
S.A.S. VILLASOR	
SA NAZIONALI SARDA	
TECNOSERRAMENTI	
ZIRAS	

La Società Organizzatrice

ASC MOALEF

L'Ente di Promozione Sportiva

UISP – Unione Italiana Sport per Tutti

Lega Calcio Comitato Provinciale di Cagliari